

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

---

---

## **Omessa informazione al proprio domiciliatario per dimenticanza: rilevanza deontologica**

*La "dimenticanza" non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali dell'avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell'art. 31 (ora art. 47) del codice deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto (Nel caso di specie, l'avvocato aveva omesso di informare il proprio domiciliatario che la comune cliente era fallita diversi anni prima, così impedendogli di insinuarsi tempestivamente nel fallimento per il recupero del proprio credito professionale).*

**Consiglio Nazionale Forense** (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019 (pubbl. 11.12.2019)

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 23/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Con esposto presentato all'Ordine degli Avvocati di Torino, l'avv. [ESPONENTE] lamentava di avere seguito, quale domiciliatario dell'Avv. [RICORRENTE] e per conto della società [ALFA], una causa avanti il Tribunale di Milano e nel successivo grado di appello.

Solamente in sede di precisazione delle conclusioni in quest'ultimo giudizio apprendeva, dal Collega di controparte, che la società [ALFA] era fallita ormai da due anni, senza che l'avv. [RICORRENTE] avesse mai a notiziarlo della circostanza; ditalchè egli aveva partecipato inutilmente ad una udienza di precisazione delle conclusioni, e non aveva potuto insinuarsi tempestivamente nel passivo del fallimento della società.

In assenza di chiarimenti, pure richiesti all'avv. [RICORRENTE], che non aveva ritenuto di fornirli, il COA apriva il procedimento disciplinare n. 41/2012 sul seguente capo di incolpazione:

*“essere venuto meno al dovere di diligenza ed informativa al collega domiciliatario in violazione degli artt. 8 e 31 del codice deontologico forense per aver trascurato di informare (inizio 2006) l'avv.to [ESPONENTE] del Foro di Rho, precedentemente (2001) incaricato a seguire come co-difensore un giudizio nell'interesse della società [ALFA], che la comune cliente era fallita, così che l'avv.to [ESPONENTE] non solo partecipava ancora nel 2008 ad una udienza di precisazione conclusioni durante la quale apprendeva dall'avvocato di controparte del fallimento della società, ma soprattutto non poteva instaurarsi tempestivamente nel fallimento della società per il recupero del proprio credito professionale. Violazione dell'art. 24, canone II, per non aver risposto alle due richieste di chiarimenti inviate dal Consiglio dell'Ordine di Torino.”.*

Successivamente venne instaurato un secondo procedimento che traeva origine da un esposto dell'avv. [ESPONENTE2] e veniva rubricato al n. 59/2013.

Era accaduto che l'avv. [RICORRENTE], in un procedimento civile nel quale difendeva una società, avesse depositato la procura, senza l'indicazione del nome della legale rappresentante. ancorché all'udienza immediatamente successiva la nullità fosse stata sanata, mediante l'indicazione del nominativo della legale rappresentante, il Tribunale di Torino aveva pronunciato la nullità della citazione. con condanna alle spese di lite in favore della convenuta.

L'avv. [RICORRENTE] anziché impugnare la decisione aveva preferito attivare la propria assicurazione per la responsabilità professionale, e successivamente, a fronte del diniego

di pagare bonariamente il danno, aveva convenuto in giudizio la Zurich Insurance. Il Giudice di pace di Torino aveva accolto in primo grado la domanda dell'avv. [RICORRENTE], e la Compagnia aveva quindi pagato con riserva di ripetizione all'esito dell'appello. Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di impugnazione, ma prima della pubblicazione della sentenza, su sollecitazione dell'avv. [ESPONENTE2] era stato raggiunto un accordo in base alla quale l'avv. [RICORRENTE] avrebbe retrocesso alla compagnia la somma di € 2.500 (a fronte dei 6.458,96 percepita con il giudizio di primo grado, mediante assegni postdatati, adducendo una crisi momentanea di liquidità, da trasmettere alla Zurich secondo le scadenze indicate.

Sebbene il Giudice fosse stato prontamente avvisato dell'intervenuto accordo, con richiesta sottoscritta da entrambi gli avvocati, di rimettere la causa sul ruolo per la successiva estinzione, il Tribunale aveva ugualmente emesso la sentenza, che accoglieva le ragioni dell'avv. [RICORRENTE], con rigetto dell'appello.

L'avv. [RICORRENTE] rifiutava pertanto di dar seguito all'accordo intervenuto, intimando al Collega [ESPONENTE2] di non trasmettere gli assegni postdatati alla compagnia di assicurazione, e rifiutando poi ulteriori contatti con il Collega.

L'avv. [ESPONENTE2] si doleva pertanto con il COA del mancato rispetto dell'accordo intervenuto; in assenza di controdeduzioni dell'avv. [RICORRENTE], il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare sul seguente capo di incolpazione: *“per essere venuto meno ai doveri previsti dal Codice Deontologico forense ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 14 Codice Deontologico Forense in quanto: avendo stipulato oralmente in data anteriore e prossima al 27 ottobre 2011 con l'Avvocato [ESPONENTE2] – difensore di Zurich Insurance – un accordo transattivo volto a definire la controversia giudiziale pendente in grado di appello tra esso avvocato [RICORRENTE] personalmente e la Compagnia Zurich Insurance, accordo con il quale prevedeva il pagamento da parte sua di euro 2.500,00 (pagamento realizzato consegnando all'avvocato [ESPONENTE2] nella data 27 ottobre 2011 assegni bancari post datati che costui accettava a titolo di cortesia nei confronti del Collega) veniva meno – successivamente – alla parola data comunicando di non voler più rispettare l'accordo assunto dovendosi ritenere lo stesso superato. Ciò dopo che, pur essendo stato tempestivamente notiziato il Giudice della causa della intervenuta transazione, il medesimo Giudice in data 5 dicembre 2011 depositava decisione con la quale respingeva l'appello proposto da Zurich Insurance, condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio.*

Con altro esposto, la sig.ra [ESPONENTE3] lamentava invece di essersi rivolta all'avv. [RICORRENTE] perché la assistesse in quanto vittima di una tentata truffa consumatasi tra gli anni 1999 e 2008, truffa che aveva portato alla vendita della sua casa all'asta ed al

fallimento della società per la quale lavorava e della quale era stata socia per tre mesi.

Trascorso un notevole lasso di tempo senza avere notizie, aveva chiesto chiarimenti all'avv. [RICORRENTE] su suo operato, senza peraltro ricevere riscontro, e si era pertanto risolta a presentare l'esposto.

Richiesto di chiarimenti, l'avv. [RICORRENTE] confermava di avere ricevuto il mandato professionale dalla Sig.ra [ESPONENTE3], e di avere ricevuto dalla stessa una notevole mole di fascicoli, tra i quali, tuttavia non aveva rinvenuto l'unico ritenuto rilevante, e cioè quello relativo alla vendita della casa, e pertanto, vista l'impossibilità di fornire adeguate risposte alla cliente, aveva preferito rinunciare al mandato. Il tentativo di conciliazione esperito dal COA aveva esito negativo, e pertanto era stato aperto il procedimento disciplinare, rubricato al n. 2/2014 sul seguente capo di incolpazione: *“Violazione degli artt. 6 dovere di lealtà e correttezza, 8 dovere di diligenza e 38 inadempimento al mandato, per aver accettato nel 2010 dalla sig.ra [ESPONENTE3] Clara di esaminare la sua complessa situazione processuale e di aver rinunciato al mandato solo a fine 2012 senza peraltro fornire all'assistita risposte concrete, per aver dichiarato falsamente alla sig.ra [ESPONENTE3] di aver depositato una denuncia/querela, per non aver risposto alle richieste di chiarimenti inoltrate dalla sig.ra [ESPONENTE3] anche con lettera raccomandata.*

In sede dibattimentale, ed in presenza dell'incolpato il COA riuniva i procedimenti; i testimoni sentiti confermavano l'esposto e la perdurante situazione. All'esito, il COA di Torino mandava assolto l'incolpato per la contestata violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico vigente all'epoca e, riconosciuta invece la responsabilità per gli ulteriori addebiti, irrogava la sanzione della sospensione per due mesi.

In particolare il COA riteneva documentalmente provata la violazione di cui al procedimento n. 41/2012; riteneva che la sottoscrizione anche da parte dell'avv. [RICORRENTE] dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo determinasse l'obbligo di rispettare l'accordo raggiunto, ancorchè solo oralmente; ed infine come se pure risultava in qualche modo provato che l'avv. [RICORRENTE] avesse dato informazioni, peraltro non esaustive, sulla complessa vicenda della quale era stato incaricato, nondimeno non aveva in alcun modo provato, né giustificato la mancata presentazione della querela, limitandosi ad affermare di avere incaricato la sua collaboratrice.

Avverso la decisione ha proposto tempestiva impugnazione l'avv. [RICORRENTE], lamentando che nessuno dei rilievi formulati nel corso del dibattimento fosse stato tenuto in considerazione dal COA, e chiedendo a questo Consiglio, in accoglimento del ricorso:

- in via principale, l'assoluzione per non aver commesso alcuna delle violazioni contestate;
- in via subordinata, la condanna a sanzione meno afflittiva non consistente nella

sospensione dell'esercizio della professione;

- in via di ulteriore subordine, la determinazione la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione nei minimi edittali non applicati nel provvedimento gravato.

Nello specifico il ricorrente deduceva:

- quanto al procedimento n. 41/2012 che la mancata comunicazione era stata determinata dal lunghissimo rinvio tra la prima udienza e l'udienza di precisazione delle conclusioni, e dalla mancata trascrizione nella nuova agenda dell'udienza; comunque l'avv. [ESPONENTE] non aveva subito danni, dal momento che egli era stato condannato a pagargli le spese di lite.

- quanto al secondo procedimento, che il suo comportamento era addebitabile allo stato di stress cui era stato sottoposto a causa delle insistenze dell'avv. [ESPONENTE2] alla conclusione dell'accordo; circostanza questa non tenuta in considerazione dal COA;

- quanto al procedimento 2/2014, rimetteva ogni valutazione al Consiglio Nazionale Forense, avendo prodotto copia della querela depositata dalla Collega Rocci, indicata quale teste, e mai sentita, della quale però non chiede l'audizione nel presente giudizio.

### DIRITTO

Deve essere innanzitutto valutata l'ammissibilità del ricorso, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, costante nel ritenere inammissibile l'impugnazione carente della specificità dei motivi di gravame. Il giudizio davanti al CNF, infatti, costituisce un giudizio di secondo grado o di appello alla decisione emessa dall'organo territoriale e, di conseguenza, ha le caratteristiche di un'impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*) (Cass. 699/16; 3033/13; 16/00): compito del Giudice di appello non è pertanto quello di riesaminare *tout court* la concreta situazione sostanziale oggetto del contendere, ma quello di esaminare la sentenza impugnata e verificare se, alla luce delle contestazioni dell'impugnante, sia o meno viziata da *error in procedendo* ovvero *in iudicando*.

E' quindi il ricorrente a delineare i confini della controversia, ed è pertanto tenuto ad evidenziare, pur senza formule sacramentali, gli specifici motivi di impugnazione (CNF n. 14/2018).

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso al CNF è necessaria l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione dei limiti del *devolutum* e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le

censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (CNF 128/2017).

Nel caso che ci occupa il ricorrente, in poche righe, si limita a criticare genericamente la decisione impugnata, pure circostanziata ed esaurientemente motivata, lamentando il mancato accoglimento dei rilievi formulati in primo grado, e riportandosi, senza neppure ripeterle, alle difese svolte nel procedimento avanti al COA.

Non emerge quindi dall'atto introduttivo quali siano le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, né quali siano le ragioni volte a confutare le argomentazioni logico giuridiche poste a base della decisione impugnata.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

I singoli motivi di gravame sarebbero comunque infondati anche nel merito.

Con il primo motivo il ricorrente, che non contesta il fatto, afferma che la mancata tempestiva informativa al Collega domiciliatario dell'intervenuto fallimento della cliente sarebbe dipesa dalla mancata trascrizione nella nuova agenda dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni nella causa di appello; precisa inoltre che nessun danno sarebbe stato causato al Collega per avere svolto un'attività inutile e per non avere potuto insinuarsi tempestivamente nel fallimento, dal momento che, nel successivo giudizio instaurato nei suoi confronti dall'Avv. [ESPONENTE] per il pagamento delle sue spettanze, egli sarebbe rimasto soccombente, e come tale tenuto al pagamento delle spettanze al domiciliatario.

La doglianza non coglie nel segno, dal momento che l'invocata "dimenticanza" non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali dell'avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell'art. 31 (ora art. 47) del codice deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto.

Nè di maggiore valenza è l'argomentazione relativa all'assenza di conseguenze dannose, dal momento che è irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare l'eventualità che il comportamento contrario ai propri doveri non abbia provocato danni, posto che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l'interesse della categoria al corretto esercizio della professione (CNF 148/2013, CNF 123/2011; e ciò a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, il Collega, al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze ha dovuto attendere l'esito di una causa, e che non risulta provato l'eventuale pagamento effettuato.

Il motivo è pertanto infondato.

Parimenti privo di pregio è il secondo motivo, con il quale il ricorrente, adduce a propria

giustificazione lo stato di stress provocato dal Collega, stato che lo avrebbe indotto ad accettare l'accordo verbale. Orbene, anche in questo caso, il fatto storico della conclusione dell'accordo verbale non è contestato, e non risulta in alcun modo provato un eventuale stato psicologico che avrebbe indotto un comportamento che appare essere del tutto volontario.

La circostanza di avere poi smentito la valenza dell'accordo approfittando dell'intervenuta sentenza, integra, come correttamente riconosciuto dal COA di Torino, un illecito deontologico, conseguente alla violazione dei doveri di dignità probità e decoro, che, come già più sopra evidenziato, costituiscono doveri fondamentali dell'avvocato.

Orbene, in proposito, ai fini della punibilità del comportamento contestato ed accertato, appare opportuno precisare che il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si limita a rimettere a questo Consiglio la valutazione della produzione in giudizio della querela, lamentando la mancata audizione del teste indicato in primo grado, senza tuttavia riproporre l'istanza di assunzione della prova orale.

Il motivo, inammissibile per le ragioni già più sopra evidenziate, non è fondato, alla luce anche delle dichiarazioni rese dal ricorrente in primo grado: l'avv. [RICORRENTE] ha infatti dichiarato di avere consegnato la querela alla sua collaboratrice, non avendo poi verificato se la stessa avesse o meno adempiuto all'incarico. Pacificamente, la querela non è stata depositata. Va inoltre precisato, per quanto ininfluenza, che non risulta agli atti del procedimento la menzionata querela, l'unico accenno alla quale è fatto nel verbale di audizione avanti il Consigliere Delegato all'istruttoria del COA di Torino in data 5.11.2013, nel corso del quale l'avv. [RICORRENTE] si era riservato la produzione.

riserva alla quale non risulta poi avere dato seguito.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Quanto alla pena irrogata dal COA, la stessa si appalesa congrua, ritenuta la pluralità di violazioni sussistenti, che prevedono tutte come sanzione aggravata la sospensione dall'esercizio della professione nel minimo, pari a due mesi.

**P.Q.M**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 16 luglio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria